

La fatturazione elettronica verso la PA

Fonti normative e di prassi

✓ **Legge n. 244/2007** (articolo 1, commi 209-214)

✓ **DM 3 aprile 2013 n. 55**

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”

✓ **Circolare DF 31 marzo 2014, n. 1**

“Circolare interpretativa del Decreto 3 aprile 2013, n. 55”

✓ **DM 17 giugno 2014**

“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”

✓ **D.L. 24 aprile 2014, n. 66**


Art. 25 *“Anticipazione obbligo fattura elettronica”*

La disciplina previgente



Fatturazione

Modalità di emissione




CONSEGNA
MANUALE

CONSEGNA
TRAMITE
POSTA

TELEFAX
O
VIA EMAIL


Fatturazione a mezzo email

Ris. Ag. Entrate 107/E del 2001
Ris. Ag. Entrate 202/E del 2001



Non è un documento di tipo elettronico

è un documento di tipo analogico




Validità




Stampa del documento dopo l'invio

Fatturazione a mezzo email



La posta elettronica è solo un mezzo più evoluto di spedizione della fattura (cartacea) che ha sostituito il servizio postale

Fatturazione elettronica



Nuova nozione introdotta dal D.lgs n. 52/2004



Documento integralmente immateriale



Documento che presenta precise caratteristiche

Fattura elettronica caratteristiche

Documento non modificabile

Non contenente

MACROISTRUZIONI

CODICE ESEGUIBILE

Fattura elettronica caratteristiche

L'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 fornisce la definizione di fattura elettronica emessa **nei confronti di soggetti diversi dalla PA.**

In particolare, «Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico.

Invece le fatture elettroniche **nei confronti della PA** possono essere emesse esclusivamente in formato XML – Ciò ai fini del nuovo obbligo che dal 31 marzo 2015 interesserà il Consiglio Nazionale e gli Ordini

Fattura elettronica caratteristiche

La fattura elettronica
deve garantire


Autenticità
dell'origine

Integrità del
contenuto

leggibilità

La garanzia deve essere assicurata sin dal momento di emissione della fattura elettronica fino al termine del periodo di conservazione (Circ. n. 12/E del 3 maggio 2013) – La fase di **conservazione** è particolarmente importante e coinvolge il destinatario della fattura, quindi il Consiglio Nazionale e gli Ordini

Fattura elettronica caratteristiche



La fattura elettronica emessa nei confronti del Consiglio Nazionale o dei singoli Ordini deve essere emessa **solo nel formato XML** – particolarmente importante è la **fase di accettazione**

Fattura elettronica caratteristiche

I requisiti dell'integrità, autenticità, identità dell'emittente, del fornitore e leggibilità

Possono essere assicurati, a scelta dell'emittente, attraverso:

- ✓ **Sistemi di controllo** interno di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra fattura e cessione/prestazione;
- ✓ **firma elettronica** qualificata o digitale **dell'emittente (unica modalità per le fatture emesse verso la PA)**
- ✓ **Trasmissione elettronica** dei dati con sistemi EDI (Electronic Data Interchange).

Fattura elettronica caratteristiche

Diffusione e sviluppo della fattura elettronica

«Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario»

La Commissione UE ha affermato che «può trattarsi di un'accettazione scritta, formale o no, o di un tacito accordo attraverso, per esempio, la trattazione o il pagamento della fattura ricevuta».

Fattura elettronica accettazione

Accettazione della fattura elettronica



```
graph TD; A[Accettazione della fattura elettronica] --> B[Espressa]; A --> C[Implicita – fatti concludenti]
```

Espressa

Implicita – fatti concludenti

Fattura elettronica accettazione

Invio Fattura elettronica

```
graph TD; A[Invio Fattura elettronica] --> B["Verso PA (obbligatoria)  
La PA può anche rifiutare la fattura"]; A --> C["Verso altri soggetti (non obbligatoria)"];
```

Verso PA
(obbligatoria)
La PA può anche rifiutare la
fattura

Verso altri soggetti
(non obbligatoria)

Verso la PA -Ambito applicativo

La normativa trova applicazione nei confronti delle **Amministrazioni Pubbliche** che rientrano nel **Conto economico consolidato dello Stato** (individuate nell'elenco ISTAT pubblicato annualmente ex. art. 1, comma 3, L. 196/2013).

Per **Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali** l'obbligo di adeguamento è scattato dal **6 giugno 2014 (fatti salvi i casi di adesione volontaria anticipata)**, mentre il termine per le **altre amministrazioni** nazionali è fissato al **31 marzo 2015**.

Decorrenza (1)

Riepilogando, in base alle ultime modifiche apportate dal D.L. 66/2014, **l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione** delle fatture elettroniche nei confronti della PA **decorre** :

Dal 6 giugno 2014:

- 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri
- 2) Ministeri
- 3) Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Demanio)
- 4) Enti nazionali di Previdenza e Assistenza sociale
- 5) Avvocatura dello Stato
- 6) Istituti di istruzione statale di ogni ordine e tipo

Decorrenza (2)

Dal 31 marzo 2015 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della **PA locale**:

Regioni, Province, Comuni, **Aziende ospedaliere pubbliche, policlinici e istituti di ricovero, ASL, Università** e istituti di istruzione universitaria pubblici.

DAL 31 marzo 2015: obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti degli Ordini professionali e dei Consigli Nazionali (Risposta del MEF istanza di interpello del 27 ottobre 20149)

Decorrenza (3)

Sempre dal 31 marzo 2015:

- 1)Enti di regolazione dell'attività economica** (es. Agenzia italiana del farmaco – AIFA)
- 2)Enti produttori di servizi economici (es. CONSOB, Equitalia)
- 3)Autorità amministrative indipendenti (es. AGCOM)
- 4)Enti a struttura associativa (es. ANCI, Unioncamere)
- 5)Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali** (es. CONI, Associazione italiana della Croce Rossa)
- 6)Enti e istituzioni di ricerca** (es. CNR, ISTAT).

Regione Lazio

Con **provvedimento della Giunta Regionale del 3 giugno 2014, n. 326** (pubblicato sul BURL n. 48 del 17 giugno 2014), la Regione Lazio ha introdotto la trasmissione delle fatture in formato elettronico **dal 1 luglio 2014**.

La delibera anticipa di 8 mesi l'applicazione della norma nazionale (D.L. 66/2014).

L'obiettivo del provvedimento consiste nello snellire i passaggi burocratici riducendo così i tempi di pagamento delle fatture.

Caratteristiche della fattura PA

La **Fattura PA** è una fattura elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR 633/72, ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, ai sensi di legge sono tenute ad avvalersi del **Sistema di Interscambio**.

La Fattura PA ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ il contenuto è rappresentato in un **file XML** (*eXtensible Markup Language*), secondo il formato della Fattura PA.
 - ✓ l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della **firma elettronica** qualificata di chi emette la fattura;
 - ✓ la trasmissione è vincolata alla presenza del **codice identificativo unico** dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (**IPA**).
-

Il sistema di interscambio

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il sistema di interscambio – SDI – è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della fattura PA, inoltrarle alle amministrazioni destinatarie ed effettuare al contempo controlli sui file trasmessi dai fornitori

Il sistema di interscambio

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il sistema di interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione della fatture – il Sistema effettua su ogni file Fattura PA dei controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario

Il codice identificativo unico

Il codice univoco assegnato dall'IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione (art. 3, comma 2, del DM 3 aprile 2013, n. 55).

Per effetto del codice univoco il Sistema di interscambio è in grado di «inoltrare» correttamente la fattura alla PA destinataria.

Il censimento delle PA

Le Pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono tenute ad inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000. **L'IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici** e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it

Il censimento delle PA

L'Amministrazione pubblica, per ricevere il file FatturaPA degli Operatori Economici attraverso il Sistema di Interscambio, deve preventivamente censire all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) tutti i propri uffici centrali o periferici che possono essere destinatari di fatture elettroniche. Il censimento degli uffici destinatari avviene attraverso il sito dell'indice PA e deve essere preceduto dall'accreditamento del canale utilizzato per la ricezione dei file fattura PA

Il codice univoco

Comunicazione ai fornitori del Codice univoco ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato D del DM 55/2013

Codice univoco

Se il fornitore non ha ricevuto alcuna comunicazione e rilevi l'assenza nell'IPA dell'Amministrazione si indica il valore 999999

Fattura PA – momento di emissione

La fatturazione elettronica si considera emessa nei confronti della PA nel momento in cui viene recapitata agli operatori dal Sistema di interscambio la ricevuta di consegna se l'inoltro all'amministrazione destinataria ha avuto esito positivo. Eventuali errori formali vengono subito segnalati con una notifica di scarto.

Modalità di ricezione della fattura PA

Modalità di ricezione della fattura elettronica PA

PEC

Servizio SDIFTP

Servizio
SPCOOP

Esplicitare l'esito per la fattura PA

Dopo aver ricevuto il file Fattura PA attraverso il Sistema di interscambio utilizzando uno dei canali di ricezione ammessi (ad esempio tramite PEC) l'Amministrazione destinataria può esplicitare l'accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nei file ricevuti utilizzando lo stesso canale di ricezione. **L'esito è contenuto in una notifica di esito committente.**

Esplicitare l'esito per la fattura PA

Esplicitare l'esito – Notifica di esito

```
graph TD; A[Esplicitare l'esito – Notifica di esito] --> B[Accettazione]; A --> C[Rifiuto];
```

Accettazione

Rifiuto

Esplicitare l'esito per la fattura PA



Obbligo di conservazione

Le fatture PA devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni recate dal **Codice dell'Amministrazione Digitale**. Le stesse modalità di conservazione valgono per le fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla PA

La procedura di conservazione si configura come un **processo informatico** che parte dalla presa in carico dei documenti, fino all'eventuale scarto, mediante **tecnologie idonee** a garantirne le caratteristiche di **autenticità, integrità, affidabilità e reperibilità**.

La conservazione dei documenti informatici richiede l'apposizione di un **riferimento temporale** opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Vantaggi della fattura PA

Automatizzazione dell'intero processo amministrativo, contabile e finanziario

Collegamento delle fatture in entrata e in uscita con estrattori automatici di dati e informazioni al fine di semplificare le elaborazioni relative ai propri clienti e fornitori.

Divieto di pagamento

Art.6, comma 6, del DM 55/2013:

L'art. 6. del DM 3 aprile 2013. n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico

Obbligo di conservazione

In caso di accesso, ispezione o verifica, le fatture non archiviate in formato elettronico e ad esempio disponibili esclusivamente in formato cartaceo, **si considerano non conservati**

Obbligo di conservazione

Termini di conservazione

Inizialmente entro 15 giorni dall'emissione del documento

DM GU 26 giugno 2014: entro i 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Imposta di bollo fattura elettronica

DM 17 giugno 2014

Mediante modello F24

Entro 120 giorni dalla chiusura
del periodo di imposta

Registro IVA sezionale

Nei casi in cui il cedente/prestatore intenda adottare la **conservazione elettronica** delle **sole fatture elettroniche** obbligatoriamente emesse in base alla nuova normativa, è necessario che le stesse siano:

- annotate in un apposito registro sezionale;
- numerate progressivamente con una distinta serie numerica, in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo d'imposta.

Cfr. Circolare n. 36/E del 2006

Cfr. Risoluzioni n. 161 e n. 267 del 2007

